REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO D

CRITERI E CONDIZIONI PER L'ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA AI TERMINI DELL'ART.6 COMMA 9 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Ai termini del D.Lgs n.152/06 art.6 comma 9, le Regioni possono definire per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'Allegato V alla parte II, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VIA, sempreché gli interventi non ricadano anche parzialmente in aree naturali protette.

Pertanto, ai sensi di quanto sopra richiamato, si intende procedere all'individuazione di alcune tipologie progettuali che, tenendo conto delle caratteristiche dei progetti, della localizzazione e delle caratteristiche dell'impatto potenziale, possono essere escluse dalla procedura di verifica di assoggettabilità.

L'esclusione dalla verifica di assoggettabilità di tali specifiche tipologie progettuali, che non determinano effetti negativi significativi sull'ambiente, se condotta nel rispetto di specifici criteri e condizioni, consente una semplificazione dell'azione amministrativa assicurando nel contempo un elevato livello di tutela e di prevenzione del danno ambientale.

All'interno delle schede che seguono, dalla D.1 alla D.7, relative a categorie progettuali ordinariamente assoggettate alla procedura di verifica, sono riportate delle specifiche tipologie di progetti che, nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicate nelle schede stesse, possono essere esclusi dalla procedura di screening.

I proponenti un intervento ricadente in una delle tipologie esplicitate nelle schede di seguito riportate, dalla D.1 alla D.7, devono richiedere al Servizio SAVI un parere ai fini dell'esclusione dalla procedura di verifica, utilizzando il modello D1, corredato dalla necessaria documentazione su supporto informatico (es. relazione descrittiva, tavole di inquadramento e di progetto) che dia evidenza della conformità alle condizioni di esclusione previste nella relativa scheda. Il modello D1 dovrà essere firmato dal progettista e dal proponente, con asseverazione della veridicità dei dati forniti.

Il Servizio Savi entro 30 giorni esprime il parere di competenza, con indicate eventualmente ulteriori condizioni ritenute necessarie ai fini dell'esclusione. Il suddetto parere verrà trasmesso al Comune sede dell'intervento e agli altri soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie, nonché al Corpo Forestale e all'ARPA Sardegna per le eventuali attività di controllo.

Rimangono ferme, qualora il proponente non rispetti le condizioni dichiarate o le eventuali prescrizioni impartite, le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.

Nell'ambito dell'allegato, al fine di fornire chiarimenti su alcune situazioni dubbie ricorrenti, viene di seguito riportata, nella scheda D.0, una serie di interventi che non sono riconducibili alle categorie di cui all'allegato B1 della presente deliberazione e, pertanto, non sono assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA.

D.0

Interventi per i quali non deve essere richiesto il parere di assoggettamento alle procedure di verifica e VIA di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto non ricompresi nelle tipologie di cui agli allegato B1

1. acquedotti urbani anche di lunghezza complessiva superiore a 20 km;
2. gasdotti urbani anche di lunghezza complessiva superiore a 20 km;
3. attraversamenti di fiumi e torrenti realizzati esclusivamente con spalle laterali (senza pile nell'alveo di piena ordinaria), purché non ricompresi in interventi più generali, riconducibili al punto 7 lettere h-m, dell'allegato B1 alla presente deliberazione;
4. potabilizzatori, purché non inseriti in interventi più generali, riconducibili al punto 7 lettera k, dell'allegato B1;
5. strade extraurbane non riconducibili alle categorie C1 e C2;
6. opere di miglioramento fondiario (per es. attività di spietramento non riconducibili ad attività estrattive) per superfici inferiori a 5 ha;
7. le seguenti lavorazioni, su corsi d'acqua regimati e non, esclusivamente finalizzate al ripristino di condizioni di sicurezza idraulica e/o alla tutela igienico sanitaria, in prossimità di ponti, attraversamenti, tratti tombati e altri manufatti idraulici, che non comportino modifiche dei parametri dimensionali delle opere esistenti, quali:
   - 7.1. rimozione di rifiuti solidi, vegetazione morta/instabile e accumuli localizzati di sedimenti;
   - 7.2. interventi di diradamento selettivo di vegetazione arborea, elofitica e arbustiva, effettuata senza l'uso di mezzi meccanici invasivi;
   - 7.3. ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo, utilizzando, esclusivamente, tecniche di ingegneria naturalistica;
   - 7.4. manutenzione di briglie e salti di fondo;
   - 7.5. manutenzione di arginature, opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale.

D.1

Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/d, mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs n.152/06

Tipologie di interventi che possono essere esclusi dalla Verifica

Tipologia 1:

impianti mobili di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di scavo e demolizioni (esempio codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.05.04) mediante operazioni di frantumazione, vagliatura e classificazione (classificabili come R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche).

Ubicazione:

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS;
- aree di cantiere, non collocate in contesti sensibili (per esempio corsi d'acqua, aree naturali, etc.), o collocate in aree già degradate da attività antropiche.

Condizioni per l'esclusione:

- durata della campagna non superiore a 120 giorni;
- impianto dotato di :
    - sistemi di nebulizzazione/irrigazione nelle aree di lavorazione per l'abbattimento delle polveri durante le fasi di lavorazioni;
    - sistemi per l'inumidimento dei cumuli durante le fasi di movimentazione e comunque copertura con teli dei cumuli al fine di evitare il dilavamento delle acque meteoriche;
- previsione di rigorose procedure operative/gestionali consistenti nella:
    - limitazione della velocità di caduta nello scarico dei materiali dai nastri tramite l'utilizzo di deflettori;
    - copertura dei cassoni degli automezzi e limitazione della velocità dei mezzi, nelle fasi di trasporto;
    - pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi nelle aree di competenza.

Tipologia 2:

impianti fissi di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di scavo e demolizioni (esempio codici CER 17.01.07, 17.09.04, 17.05.04) mediante operazioni di frantumazione, vagliatura e classificazione (classificabili come R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche).

Ubicazione:

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS;
- aree industriali infrastrutturate.

Condizioni per l'esclusione:

- quantitativo massimo giornaliero complessivo/cumulativo delle varie tipologie di rifiuti trattati inferiore a 500 t/giorno;

- stoccaggio dei cumuli in aree pavimentate confinate e dotate di copertura, anche mobile, e di sistemi per la raccolta di eventuali acque di dilavamento;
- aree di lavorazione e transito dotate di pavimentazione e specifica rete per la raccolta e il convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10/12/2008 - Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";
- impianto dotato di sistemi di nebulizzazione/irrigazione nell'area di lavorazione, per l'abbattimento delle polveri durante le fasi di lavorazioni, e sistemi di nebulizzazione nelle aree di stoccaggio, per l'inumidimento periodico dei cumuli depositati;
- previsione di rigorose procedure operative/gestionali consistenti nella:
    - limitazione della velocità di caduta nello scarico dei materiali dai nastri tramite l'utilizzo di deflettori;
    - copertura dei cassoni degli automezzi e limitazione della velocità dei mezzi, nelle fasi di trasporto;
    - pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi nelle aree di competenza;
- presenza di opere di mitigazione dell'impatto visivo quali ad esempio barriera verde lungo tutto il perimetro della recinzione del lotto.

Tipologia 3:

recupero di rifiuti non pericolosi, quali ceneri e fresato, in impianti esistenti, quali impianti di produzione di conglomerati bituminosi, cementizi, etc., in cui il rifiuto viene miscelato alle altre materie prime nella fase di preparazione del prodotto (operazione classificabile come R5 – Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche).

Ubicazione:

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS;
- aree industriali infrastrutturate.

Condizioni per l'esclusione:

- stoccaggio in silos dedicati, dotati di filtri depolveratori per le tipologie quali le ceneri leggere, per il fresato in aree confinate e coperte, oltre che dotate di pavimentazione;
- misure per il contenimento delle emissioni di polveri durante le fasi di movimentazione, così come indicate all'Allegato V alla quinta al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quali sistemi chiusi, incapsulati, e convogliamento delle emissioni ad idonei apparati filtranti;
- evidenza di operazioni di manutenzione periodica dei sistemi di filtrazione, anche codificate all'interno di Sistemi di Qualità certificati.

D.2

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D.Lgs. 152/06

Tipologia di interventi che possono essere esclusi dalla Verifica:

impianti mobili di trattamento di acque di falda contaminate, operanti nell'ambito di interventi di messa in sicurezza di emergenza

Ubicazione:

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS;
- aree industriali infrastrutturate, dotate di idoneo impianto di depurazione delle acque.

Condizioni per l'esclusione:

- impianti mobili autorizzati che effettuano campagne di trattamento (operazione D9) di rifiuti liquidi costituiti da acque di falda contaminate da inquinanti (CER 19.13.07 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07*);
- l'attività di trattamento dell'impianto è funzionale agli interventi di messa in sicurezza di emergenza, da attivarsi in accordo a quanto previsto dalla normativa per la bonifica dei siti contaminati;
- capacità di trattamento contenute entro il limite di 100 t/d;
- assenza di sezioni dell'impianto con emissioni in atmosfera;
- accumulo delle acque trattate in un serbatoio e successivo scarico in fognatura;
- area d'impianto pavimentata e dotata di cordonatura con pozzetti di raccolta/rilancio in testa all'impianto.

D.3

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.

Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma

Tipologie di interventi che possono essere esclusi dalla Verifica:

- rilevamento geologico e campionatura dei suoli e delle rocce eseguiti senza l'ausilio di mezzi meccanici motorizzati;
- sondaggi eseguiti manualmente con trivella elicoidale;
- rilievi geofisici di superficie non invasivi.

Ubicazione:

non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS.

Condizioni per l'esclusione:

le indagini devono essere effettuate con tecniche non invasive né distruttive del suolo e del soprassuolo, che non comportino modifiche dello stato dei luoghi dal punto di vista morfologico, pedologico, vegetazionale e paesaggistico, ossia non implichino:

- il taglio della vegetazione;
- l'apertura di nuove piste;
- modifiche plano-altimetriche e/o preparazione di piazzole;
- l'utilizzo di mezzi meccanici motorizzati di qualunque genere (escavatori, trivelle, etc.);
- l'utilizzo di esplosivi o altre fonti di vibrazione.

D.4

Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali

Tipologia di interventi che possono essere esclusi dalla Verifica:

centri intermodali e stazioni di interscambio

Ubicazione:

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS;
- ambito urbano e periurbano.

Condizioni per l'esclusione:

Interventi che prevedano, esclusivamente o principalmente:

- riqualificazione e/o ristrutturazione di edifici, superfici, strutture e infrastrutture esistenti e/o già utilizzate per servizi connessi al trasporto di persone o merci (tratti di linee ferroviarie terminali o di scambio, aree di sosta, viabilità limitrofa, locali commerciali, di ristorazione e ricettivi, locali e strutture di scambio e di connessione, depositi mezzi e attrezzature, ecc.);
- interessamento di superfici operative (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) inferiori, complessivamente, a 3 ettari;
- realizzazione e/o ampliamento di opere connesse (ad esempio, opere di riqualificazione urbana e di miglioramento del traffico veicolare, edifici e fabbricati di varia natura e uso, ecc.) non ricomprese nell'allegato B1 di cui alla presente Delibera;
- ampliamento di strutture e infrastrutture riconducibili alle categorie di opere di cui all'allegato B1 alla presente Delibera, purché la modifica o l'estensione non comporti il superamento degli eventuali limiti stabiliti nello stesso allegato (ad esempio, ampliamento di parcheggi aventi capacità finale complessiva inferiore a 500 posti auto ad uso pubblico).

D.5

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente riferite alle Strade extraurbane secondarie

Tipologia di interventi che possono essere esclusi dalla Verifica:

modifiche di Strade di categoria C1 e C2 ai sensi del DM 5 novembre 2001.

Ubicazione:

non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS;

Condizioni per l'esclusione:

- interventi di adeguamento funzionale di strade extraurbane secondarie esistenti, ai fini esclusivi del loro adeguamento al DM 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), che prevedano la dismissione dei tratti da non tenere in esercizio e il ripristino ambientale delle aree occupate dai tratti dismessi, esclusi gli adeguamenti in variante e i potenziamenti funzionali;
- opere di carattere puntale da realizzare su strade extraurbane esistenti, consistenti in:
    - realizzazione di svincoli a circolazione rotatoria e innesti, escluse le intersezioni a livelli sfalsati;
    - modifica di sezioni e raggi di curvatura (anche conseguente alla costruzione di opere di protezione da frane e cadute massi);
    - ricostruzione di attraversamenti esistenti di corsi d'acqua, anche per esigenze di compatibilità idraulica, da realizzare nella medesima sezione dell'asta fluviale, purché non riconducibili a quelli di cui al punto 7, lettera m) dell'allegato B1.

D.6

Costruzione di centri commerciali di cui al decreto 31 marzo 1998 n.114

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente riferite ai Centri commerciali di cui al decreto 31 marzo 1998 n.114

Tipologia di interventi che possono essere esclusi dalla Verifica:

unione o modifica di strutture di vendita esistenti non rientranti originariamente all'interno della definizione di cui al decreto 31 marzo 1998 n.114.

Ubicazione:

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS;
- aree industriali, di servizi e deputate in genere alla realizzazione di centri commerciali.

Condizioni per l'esclusione:

- riallocazione degli spazi delle strutture esistenti, comprese le aree adibite a parcheggio, con incrementi di superficie inferiori al 20%;
- assenza di interventi infrastrutturali esterni ad esclusione della razionalizzazione degli accessi.

D.7

Impianti eolici con potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore o uguale 1 MW[1]

Tipologia di interventi che possono essere esclusi dalla Verifica:

impianti eolici con potenza complessiva fino a 200 kW di cui all'art.12 comma 1 della L.R. n. 15/2010.

Ubicazione:

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS, IBA e ubicate a distanza non inferiore a 1 km dal perimetro delle stesse, e inoltre non ricadenti in altri contesti sensibili dal punto di vista naturalistico quali: areali di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 09/147/CE, rotte migratorie, fasce di rispetto da corsi d'acqua e dalle zone umide, etc;
- non ricadenti nelle aree non idonee, come stabilito dalla DGR 27/16, di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del PPR.

Condizioni per l'esclusione:

- attestazione da parte del MIBAC della non obbligatorietà della partecipazione al procedimento;
- impianto aziendale costituito da un unico aerogeneratore;
- altezza al mozzo dell'aerogeneratore non superiore a 30 m;
- utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- rispetto di tutte le distanze, requisiti e condizioni previsti dalla DGR 3/17, da attestare nella DIA e da verificarsi a cura dell'amministrazione comunale interessata.

[1] Legge regionale n. 3/2009 art.5 comma 23